

COMUNE DI ALONTE

ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE DELL'ANNO 2017 e ACCORDO PROGRAMMATICO PER L'ANNO 2018

Three blue ink signatures are present at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized, somewhat circular mark. The middle signature is a more complex, cursive-like scribble. The signature on the right is a simple, horizontal, wavy line.

Premesso che a conclusione delle trattative in data 31.10.2017 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale sottoscrivevano l'ipotesi di accordo collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse economiche dell'anno 2017 e accordo programmatico per l'anno 2018, il revisore dei conti con parere prot. N. 4558 del 16.11.2017, presa visione dell'ipotesi predetta e della relazione illustrativo tecnico-finanziaria predisposta dal responsabile del servizio finanziario prot. 4332 del 31.10.2017, esprimeva parere positivo in merito alla compatibilità degli oneri conseguenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente, e che con deliberazione di giunta comunale n. 76 del 18.11.2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, previa verifica dell'ipotesi di accordo e ritenuta compatibile con gli indirizzi forniti alla delegazione trattante di parte pubblica, la Giunta comunale autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva l'Accordo decentrato; tutto ciò premesso, a seguito di regolare convocazione della delegazione sindacale, in data 07/12/2017 alle ore 09:10, presso la Residenza Municipale del Comune di Alonte, ha avuto luogo l'incontro tra:

- *la delegazione di parte pubblica:*

Dr. Massimo Candia, Presidente	presente
Arch. Andrea Dovigo, componente	presente

- *la delegazione di parte sindacale:*

Giuseppe Bonato, R.S.U.	presente
Renato Lanaro, Organizzazione Sindacale Territoriale CISL FPS	assente
Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL FP	assente
Organizzazione Sindacale Territoriale UIL FPL	assente
Organizzazione Sindacale Territoriale CSA FIADEL	assente
Organizzazione Sindacale Territoriale DICCAP SULPM	assente



Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica apre i lavori ringraziando le rappresentanze sindacali per la partecipazione al presente incontro regolarmente riconvocato.

A) MODALITA' DI UTILIZZO DELLE "RISORSE STABILI" DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2 DEL C.C.N.L. 2002/2005

Le risorse finanziarie aventi carattere di certezza, stabilità e continuità – al lordo dell'importo del fondo relativo alle progressioni orizzontali maturate dal personale in servizio pari a Euro 8.642,27 - sono quantificate per il 2017 in Euro 18.431,28 totali, come da determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 04 in data 02 febbraio 2017.

Una volta detratte le somme destinate a indennità di comparto (Euro 3.332,16), rimane disponibile una quota di risorse stabili pari a Euro 6.456,85.

La ripartizione e la destinazione delle risorse suddette - per le finalità previste dall'art. 17 del C.C.N.L. in data 1.4.1999 e ss.mm. - avviene in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale (di seguito "C.D.I.T.") sottoscritto in data 27 gennaio 2012 sulla base dei seguenti criteri.

1) ISTITUTI ECONOMICI CORRELATI ALLA POSIZIONE DI LAVORO

Le parti convengono sull'opportunità di riconoscere al personale, in base alla riconsiderazione della posizione di lavoro ricoperta e delle specifiche responsabilità in funzione della programmazione dell'esercizio 2017, in applicazione dei criteri di cui all'art. 6 del C.D.I.T. sopra citato – lettere b) – c):

- l'indennità per la specifica responsabilità attribuita a favore del dipendente – cat. C incaricato come responsabile di procedimenti di elevata complessità di competenza dell'Area Amministrativa-Finanziaria, specificamente concernenti i servizi cimiteriali, nella misura di Euro 1.100,00 annue, ai sensi dell'art. 17 c. 2 lett. f) del C.C.N.L. 01.04.1999;

- l'indennità per la specifica responsabilità attribuita a favore del dipendente – cat. B incaricato con qualifica di ufficiale di Stato Civile, nella misura di Euro 300,00 annue, ai sensi dell'art. 17 c. 2 lett. i) del C.C.N.L. 01.04.1999;

- l'indennità di rischio in favore del dipendente – categoria B – incaricato come autista scuolabus e del dipendente – categoria B – con incarico di messo notificatore, per i soli periodi di esposizione al rischio, nella misura di Euro 30,00 mensili, ai sensi degli artt. 37 e 41 del C.C.N.L. 22.01.2004 per un importo totale massimo di Euro 360,00 annui ciascuno;



- le parti concordano nel determinare come segue l'indennità di maneggio valori al giorno di effettivo impegno in via continuativa del dipendente a servizi che comportino maneggio di valori di cassa per un massimo di euro 150,00 e per un valore medio mensile:

- fino a euro 5.000, euro 0,52 al giorno;

- oltre euro 5.000, euro 1,00 al giorno.

Le parti concordano che eventuali economie confluiscono nella performance individuale di cui al punto 3.

2) PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA – CRITERI.

Le parti concordano sull'attivazione delle procedure selettive rivolte al riconoscimento di progressioni c.d. orizzontali, in applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 5 del C.D.I.T., nella misura del 30% dei dipendenti con decorrenza dall'anno 2018; concordano di definire preventivamente i criteri di valutazione dei dipendenti ai fini delle suddette progressioni come di seguito indicato, consentendo agli stessi dipendenti di prenderne contezza ai fini dell'adeguamento dei comportamenti.

Le progressioni economiche nella misura del 30% dei dipendenti in forza all'ente saranno attivate a decorrere dall'anno 2018.

Le progressioni saranno attribuite in modo selettivo ad una percentuale limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance nonché agli interventi formativi e di aggiornamento inerenti il profilo professionale oggetto di apposito curriculum vitae. Ai fini della valutazione della progressione orizzontale saranno prese in considerazione le schede di valutazione dei due anni precedenti quello di attivazione della procedura selettiva. Quanto agli interventi formativi e di aggiornamento gli stessi saranno valutati in misura pari a 0,1 punto per ogni giornata di corso effettuato nei due anni precedenti quello di attivazione delle progressioni.

3) COMPENSI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Le parti prendono atto che con la deliberazione G.C. 10 in data 23 febbraio 2017 sono stati assegnati degli obiettivi dell'esercizio 2017 per la cui descrizione si rinvia agli allegati "1" e "2" alla suddetta deliberazione e successivamente modificati con deliberazione di giunta comunale n. 69 del 21.10.2017.

Le parti pattuiscono e concordano che una quota di Euro **1.674,74** delle risorse c.d. stabili, conformemente all'art. 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 ed all'art. 17 c. 2 lett. a) del medesimo C.C.N.L. richiamato dallo stesso art. 18, sia correlata selettivamente al merito ed all'impegno di gruppo



per le Aree interessate al raggiungimento dei rispettivi obiettivi (Area Amministrativa ed Area Tecnica). I rispettivi risultati saranno quantificati e valorizzati dai rispettivi Responsabili di Servizio, per ogni dipendente coinvolto nel raggiungimento di ciascun obiettivo, sulla base dei risultati accertati in applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e tenendo conto, in particolare, del contributo di ciascuno alla *performance* complessiva dell'Area in relazione agli indicatori specificamente previsti per ciascun obiettivo (come rilevato in sede di valutazione della *performance* individuale da parte del Responsabile stesso, secondo le regole vigenti).

4) COMPENSI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Le parti concordano sulla destinazione di una parte delle risorse c.d. stabili, pari a Euro **2.512,11**, al riconoscimento in modo selettivo - in applicazione dei criteri di cui all'art. 7 del C.D.I.T. e della metodologia di valutazione prevista dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – di compensi correlati al conseguimento degli obiettivi operativi assegnati alle Aree funzionali istituite nell'Ente, in base alla pianificazione operativa deliberata per il 2017 (P.E.G. 2017), ed alla misurazione e valutazione della performance individuale del personale. La quantificazione dei compensi dovrà comunque tenere conto dell'eventuale orario di lavoro parziale svolto dal personale al servizio del Comune.

B) MODALITA' DI UTILIZZO DELLE "RISORSE VARIABILI" DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2 DEL C.C.N.L. 2002/2005

Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. K) del C.C.N.L. 1.4.1999, per l'anno 2017 non vi sono incentivi da stanziare di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le parti convengono sulle modifiche del regolamento di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, così come riformulato nell'allegato A).

Per quanto non disciplinato dal presente accordo, si rinvia a quello sottoscritto dalle parti per l'anno 2016, richiamandone i contenuti quali parti integranti e sostanziali, per quanto compatibili.

Le parti prendono altresì atto che la presente contrattazione potrà essere riaperta ove la definizione dei nuovi contratti collettivi nazionali lo rendesse necessario.




Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Accordo Collettivo Decentrato per la determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017 e accordo programmatico per l'anno 2018.

La delegazione di parte pubblica:

Dr. Massimo Candia, Presidente




Arch. Andrea Dovigo, componente



La delegazione di parte sindacale:

Giuseppe Bonato, R.S.U.



Renato Lanaro, Organizzazione Sindacale Territoriale CISL FPS

assente

Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL FP

assente

Organizzazione Sindacale Territoriale UIL FPL

assente

Organizzazione Sindacale Territoriale CSA FIADEL

assente

Organizzazione Sindacale Territoriale DICCAP SULPM

assente

COMUNE DI ALONTE
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio e fornitura come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, nonché per le funzioni tecniche inerenti forniture e servizi qualora non affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero di importo inferiore a € 40.000,00.

3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro ovvero di forniture e servizi nella fattispecie di cui al comma 2 del precedente articolo.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, fornitura o servizio con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei



contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. L'incarico di Direttore dell'Esecuzione è, se non diversamente disposto con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) colui che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti

c) il verificatore dei progetti (verifica preventiva);

d) il tecnico o i tecnici che svolgono attività di predisposizione e di controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.);

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) il personale amministrativo e il personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

6. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione



1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

2.1 OPERE E LAVORI

a) responsabile del procedimento: 35%;

b) tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti 20%;

c) tecnico o i tecnici che svolgono attività di verifica preventiva dei progetti (art. 21 codice): 10 %;

d) tecnico o i tecnici che svolgono attività di predisposizione e di controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.): 5%;

e) collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti, ovvero non provvedendo alla predisposizione e al controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5%;

f) incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 5% + 5%;

g) personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;

h) personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10%.

2.2 SERVIZI E FORNITURE

a) responsabile del procedimento: 35%;

b) tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti 20%;

c) tecnico o i tecnici che svolgono attività di predisposizione e di controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.): 15%;

d) collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti, ovvero non provvedendo alla predisposizione e al controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5%;

e) personale incaricato verifica della corretta esecuzione del contratto ovvero della verifica di conformità: 15%;

f) personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10%.

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Art. 6. Economie di spesa ed esclusioni.

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Capo III

Termini temporali e penalità



Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Le liquidazioni avvengono a fine di ogni singolo lavoro.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo V

Norme finali

Art. 9. Disposizioni transitorie.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

COMUNE DI ALONTE
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio e fornitura come meglio indicato nei successivi commi.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, nonché per le funzioni tecniche inerenti forniture e servizi qualora non affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, ovvero di importo inferiore a € 40.000,00.


3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive e i lavori in amministrazione diretta.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro ovvero di forniture e servizi nella fattispecie di cui al comma 2 del precedente articolo.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, fornitura o servizio con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei



contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. L'incarico di Direttore dell'Esecuzione è, se non diversamente disposto con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) colui che svolge attività di programmazione della spesa per investimenti

c) il verificatore dei progetti (verifica preventiva);

d) il tecnico o i tecnici che svolgono attività di predisposizione e di controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.):

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) il personale amministrativo e il personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

6. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione



1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

2.1 OPERE E LAVORI

a) responsabile del procedimento: 35%;

b) tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti 20%;

c) tecnico o i tecnici che svolgono attività di verifica preventiva dei progetti (art. 21 codice): 10 %;

d) tecnico o i tecnici che svolgono attività di predisposizione e di controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.): 5%;

e) collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti, ovvero non provvedendo alla predisposizione e al controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5%;

f) incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 5% + 5%;

g) personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%;

h) personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10%.

2.2 SERVIZI E FORNITURE

a) responsabile del procedimento: 35%;

b) tecnico o i tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti 20%;

c) tecnico o i tecnici che svolgono attività di predisposizione e di controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.): 15%;

d) collaboratori tecnici che, pur non firmando la verifica preventiva dei progetti, ovvero non provvedendo alla predisposizione e al controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, verificano dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: 5%;

e) personale incaricato verifica della corretta esecuzione del contratto ovvero della verifica di conformità: 15%;

f) personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10%.

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Art. 6. Economie di spesa ed esclusioni.

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

Capo III

Termini temporali e penalità



Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Le liquidazioni avvengono a fine di ogni singolo lavoro.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo V

Norme finali

Art. 9. Disposizioni transitorie.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

